SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1 Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

GAZZETTA

UFFICIALE

Anno 160° - Numero 5

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 7 gennaio 2019

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA Amministrazione presso l'istituto poligrafico e zecca dello stato - via salaria, 691 - 00138 roma - centralino 06-85081 - l'ibreria dello stato PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

- La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:
 - 1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
 - 2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì) 3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

 - 4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
 - 5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)
- La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma. anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2018.

Determinazione degli importi autorizzabili, con riferimento agli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato il territorio della regione Abruzzo a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017, per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore dei soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili e dei titolari delle attività economiche e produttive **danneggiate.** (19A00026)......

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2018.

Determinazione deli importi autorizzabili, con riferimento alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 5 al 18 gennaio 2017 nel territorio della regione Basilicata ed all'aggravamento del vasto movimento franoso nel territorio del comune di Stigliano in provincia di Matera, per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore dei soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili e dei titolari delle attività economiche e produttive. (19A00027)....

Pag.



2







DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 28 dicembre 2018.

Modifiche al decreto 17 giugno 2014, concernente le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo su fatture elettroniche. (19A00047).....

Pag.

Ministero dell'interno

DECRETO 21 dicembre 2018.

Rimborso ai Comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno del minor gettito dell'IMU e della TASI, riferito all'anno 2018, derivante dall'esenzione per i fabbricati inagibili ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017. (19A00010)......

Pag. 5

DECRETO 21 dicembre 2018.

Rimborso al Comune di Genova del minor gettito dell'IMU e della TASI, riferito al secondo semestre 2018, derivante dall'esenzione per i fabbricati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero adottate a seguito dell'evento del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, noto come ponte Morandi, avvenuto nella mattinata del 14 agosto 2018. (19A00011).....

Pag. 7

Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

DECRETO 14 dicembre 2018.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Taurasi». (19A00012)......

Pag. 8

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'economia e delle finanze

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

del giorno 24 dicembre 2018 (19A00050). Pag. 10

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 27 dicembre 2018 (19A00051). Pag. 10

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 28 dicembre 2018 (19A00052)...... Pag. 11

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 31 dicembre 2018 (19A00053)...... Pag. 11

Ministero dello sviluppo economico

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2018.

Determinazione degli importi autorizzabili, con riferimento agli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato il territorio della regione Abruzzo a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017, per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore dei soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili e dei titolari delle attività economiche e produttive danneggiate.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI Nella riunione del 21 dicembre 2018

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;

Visto l'art. 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Visto l'art. 1, comma 422, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge di stabilità 2016), con cui è stabilito che al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive, in attuazione della lettera d) del comma 2, dell'art. 5, della 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari delegati e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la successiva istruttoria, si provvede, per le finalità e secondo i criteri da stabilirsi con apposite deliberazioni del Consiglio dei ministri assunte ai sensi della lettera e) del citato art. 5, comma 2, mediante concessione, da parte delle Amministrazioni pubbliche indicate nelle medesime deliberazioni, di contributi a favore di soggetti privati e per le attività economiche e produttive con le modalità del finanziamento agevolato;

Visti i commi da 423 a 428 dell'art. 1 della citata legge n. 208/2015, con i quali sono definite le procedure e modalità per la concessione dei predetti contributi, oltre alle modalità di copertura finanziaria dei conseguenti oneri;

Considerato, in particolare, che, in base a quanto stabilito dal combinato disposto dei commi 423, 424 e 427 dell'art. 1 citato, i contributi in favore dei soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi individuati nell'allegato 1, previsti dal richiamato comma 422, sono concessi mediante finanziamenti agevolati assistiti dalla garanzia dello Stato e nel limite massimo di 1.500 milioni di euro, previa verifica dell'andamento della concessione dei finanziamenti agevolati e del relativo tiraggio previsti da disposizioni vigenti riguardanti la concessione di finanziamenti con oneri a carico dello Stato per interventi connessi a calamità naturali, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria degli effetti delle disposizioni di cui trattasi;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuo-

vamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 441 del 21 marzo 2017 recante: «Interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Abruzzo a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 recante: «Stanziamento per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 5, comma 2, lettera *d*) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni» adottata in attuazione del combinato disposto del citato art. 5, comma 2, lettera *e*), della legge n. 225/1992 e dell'art. 1, commi da 422 a 428 della legge n. 208/2015;

Tenuto conto che l'art. 1, comma 3, lettera *b*), della delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, demanda ad una successiva deliberazione del Consiglio dei ministri la determinazione degli importi autorizzabili, per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 372 del 16 agosto 2016, recante: «Disposizioni operative per l'attivazione dell'istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore di soggetti privati e delle attività economiche e produttive nella Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 1, commi da 422 a 428 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in attuazione della delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016.»;

Considerato, in particolare, che con la sopra richiamata ordinanza n. 372 del 16 agosto 2016, all'allegato 1, sono stati stabiliti i criteri direttivi per la determinazione e concessione da parte della Regione Abruzzo dei contributi ai soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 13 aprile 2018 con la quale è stato comunicato l'importo complessivo massimo concedibile per l'anno 2018, pari ad euro 200.000.000,00, per i finanziamenti di cui all'art. 1, commi 422 e seguenti della citata legge n. 208/2015;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018 recante: «Attuazione delle disposizioni previste dall'art. 1, commi 422 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208» con la quale si dispone, tra l'altro che, in relazione agli eventi occorsi sul territorio della Regione Abruzzo sopra richiamati, i contributi a favore dei soggetti privati per i danni subiti dal patrimonio edilizio abitativo e dai beni mobili potranno essere concessi entro il limite massimo di euro 22.722.529,46 e i contributi a favore dei titolari delle attività economiche e produttive potranno essere concessi entro il limite massimo di euro 25.301.489,32;



Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 544 del 18 settembre 2018, recante: «Disposizioni operative per l'attivazione dell'istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore dei titolari delle attività economiche e produttive ai sensi dell'art. 1, commi da 422 a 428 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in attuazione delle delibere del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 e del 6 settembre 2018 relativamente agli eventi calamitosi di cui alla tabella allegata alla predetta delibera del 6 settembre 2018»;

Considerato, in particolare, che con la sopra richiamata ordinanza n. 544 del 18 settembre 2018, all'allegato A, sono stati stabiliti i criteri direttivi per la determinazione e concessione dei contributi ai titolari delle attività economiche e produttive danneggiate;

Vista la nota del 19 dicembre 2018 con la quale la Regione Abruzzo ha trasmesso al Dipartimento della protezione civile, all'esito dell'istruttoria di competenza, la tabella riepilogativa dei contributi massimi concedibili in rassegna, per un complessivo importo di euro 23.727.216,65 a favore dei i soggetti privati per danni subiti dal patrimonio edilizio abitativo e dai beni mobili e di euro 11.326.113,02 a favore dei titolari delle attività economiche e produttive danneggiate;

Considerata la necessità di soddisfare le esigenze dei soggetti privati per i danni subiti dal patrimonio edilizio abitativo e dai beni mobili, nonché dei titolari delle attività economiche e produttive danneggiate dagli eventi sopra richiamati mediante l'adozione di una specifica delibera, per un importo di euro 35.053.329,67 da porre a carico dei fondi messi a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera *g*) e 50;

Vista la comunicazione effettuata dal Dipartimento della protezione civile e validata dalla Commissione europea in data 5 ottobre 2018;

Vista la nota del Capo Dipartimento della protezione civile prot. CG/0073603 del 20 dicembre 2018;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. Sulla base di quanto riportato in premessa, in relazione agli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Abruzzo a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017, con riferimento ai soggetti individuati nella richiamata tabella elaborata dalla medesima Regione ed entro i limiti individuali ivi previsti, i contributi ai soggetti privati per danni subiti dal patrimonio edilizio abitativo e dai beni mobili sono concessi con le modalità del finanziamento agevolato, nel limite complessivo di euro 23.727.216,65 e i contributi ai titolari delle attività economiche e produttive danneggiate sono concessi con le modalità del finanziamento agevolato, nel limite complessivo di euro 11.326.113,02.

- 2. La Regione Abruzzo provvede a pubblicare sul proprio sito web istituzionale l'elenco riepilogativo dei contributi massimi concedibili, nel limite delle risorse di cui al comma 1, con riferimento alle domande accolte ai sensi dell'allegato 1 della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 372 del 16 agosto 2016 e dell'allegato A della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 544 del 18 settembre 2018, sulla base delle percentuali effettivamente applicabili e nel rispetto dei limiti massimi percentuali dell'80% o del 50% stabiliti nella citata delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016.
- 3. Eventuali successive rideterminazioni che comportino riduzioni dei contributi di cui alla presente delibera sono adottate, entro il 30 giugno 2019, con apposito decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e comunicate al Ministero dell'economia e delle finanze.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Uf-ficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2018

Il Presidente del Consiglio dei ministri Conte

19A00026

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2018.

Determinazione deli importi autorizzabili, con riferimento alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 5 al 18 gennaio 2017 nel territorio della regione Basilicata ed all'aggravamento del vasto movimento franoso nel territorio del comune di Stigliano in provincia di Matera, per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore dei soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili e dei titolari delle attività economiche e produttive.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI Nella riunione del 21 dicembre 2018

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;

Visto l'art. 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Visto l'art. 1, comma 422, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge di stabilità 2016), con cui è stabilito che al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive, in attuazione della lettera *d*) del comma 2, dell'art. 5, della 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari delegati e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la successiva istruttoria, si provvede, per le finalità e secondo i criteri da stabilirsi con apposite deliberazioni del Consiglio dei ministri assunte ai sensi della lettera *e*)







del citato art. 5, comma 2, mediante concessione, da parte delle Amministrazioni pubbliche indicate nelle medesime deliberazioni, di contributi a favore di soggetti privati e per le attività economiche e produttive con le modalità del finanziamento agevolato;

Visti i commi da 423 a 428 dell'art. 1 della citata legge n. 208/2015, con i quali sono definite le procedure e modalità per la concessione dei predetti contributi, oltre alle modalità di copertura finanziaria dei conseguenti oneri;

Considerato, in particolare, che, in base a quanto stabilito dal combinato disposto dei commi 423, 424 e 427 dell'art. 1 citato, i contributi in favore dei soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi individuati nell'allegato 1, previsti dal richiamato comma 422, sono concessi mediante finanziamenti agevolati assistiti dalla garanzia dello Stato e nel limite massimo di 1.500 milioni di euro, previa verifica dell'andamento della concessione dei finanziamenti agevolati e del relativo tiraggio previsti da disposizioni vigenti riguardanti la concessione di finanziamenti con oneri a carico dello Stato per interventi connessi a calamità naturali, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria degli effetti delle disposizioni di cui trattasi;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 16 giugno 2017, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 5 al 18 gennaio 2017 nel territorio della Regione Basilicata;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 467 del 14 luglio 2017 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 5 al 18 gennaio 2017 nel territorio della Regione Basilicata»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2017, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza dell'aggravamento del vasto movimento franoso nel territorio del Comune di Stigliano in Provincia di Matera;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 507 del 16 febbraio 2018 recante: «Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell'aggravamento del vasto movimento franoso nel territorio del Comune di Stigliano in Provincia di Matera»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 recante: «Stanziamento per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 5, comma 2, lettera *d*) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni» adottata in attuazione del combinato disposto del citato art. 5, comma 2, lettera *e*), della legge n. 225/1992 e dell'art. 1, commi da 422 a 428 della legge n. 208/2015;

Tenuto conto che l'art. 1, comma 3, lettera *b*), della delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, demanda ad una successiva deliberazione del Consiglio dei ministri la determinazione degli importi autorizzabili, per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 387 del 23 agosto 2016, recante: «Disposizioni operative per l'attivazione dell'istruttoria fina-

lizzata alla concessione di contributi a favore di soggetti privati e delle attività economiche e produttive nella Regione Basilicata, ai sensi dell'art. 1, commi da 422 a 428 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in attuazione della delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016.»;

Considerato, in particolare, che con la sopra richiamata ordinanza n. 387 del 23 agosto 2016, all'allegato 1, sono stati stabiliti i criteri direttivi per la determinazione e concessione da parte della Regione Basilicata dei contributi ai soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 13 aprile 2018 con la quale è stato comunicato l'importo complessivo massimo concedibile per l'anno 2018, pari ad euro 200.000.000,00, per i finanziamenti di cui all'art. 1, commi 422 e seguenti della citata legge n. 208/2015;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018 recante: «Attuazione delle disposizioni previste dall'art. 1, commi 422 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208» con la quale si dispone, tra l'altro che, in relazione agli eventi occorsi sul territorio della Regione Basilicata sopra richiamati, i contributi a favore dei soggetti privati per i danni subiti dal patrimonio edilizio abitativo e dai beni mobili potranno essere concessi entro il limite massimo di euro 10.593.052,61 e i contributi a favore dei titolari delle attività economiche e produttive potranno essere concessi entro il limite massimo di euro 519.078,69;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 544 del 18 settembre 2018, recante: «Disposizioni operative per l'attivazione dell'istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore dei titolari delle attività economiche e produttive ai sensi dell'art. 1, commi da 422 a 428 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in attuazione delle delibere del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 e del 6 settembre 2018 relativamente agli eventi calamitosi di cui alla tabella allegata alla predetta delibera del 6 settembre 2018»;

Considerato, in particolare, che con la sopra richiamata ordinanza n. 544 del 18 settembre 2018, all'allegato A, sono stati stabiliti i criteri direttivi per la determinazione e concessione dei contributi ai titolari delle attività economiche e produttive danneggiate;

Viste le note del 13 e del 18 dicembre 2018 con le quali la Regione Basilicata ha trasmesso al Dipartimento della protezione civile, all'esito dell'istruttoria di competenza, la tabella riepilogativa dei contributi massimi concedibili in rassegna, per un complessivo importo di euro 924.568,00 a favore dei soggetti privati per danni subiti dal patrimonio edilizio abitativo e dai beni mobili e di euro 305.464,00 a favore dei titolari delle attività economiche e produttive;

Considerata la necessità di soddisfare le esigenze dei soggetti privati per i danni subiti dal patrimonio edilizio abitativo e dai beni mobili, nonché dei titolari delle attività economiche e produttive danneggiate dagli eventi sopra richiamati mediante l'adozione di una specifica delibera, per un importo di euro 1.230.032,00 da porre a carico dei fondi messi a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera *g*) e 50;

Vista la comunicazione effettuata dal Dipartimento della protezione civile e validata dalla Commissione europea in data 5 ottobre 2018;

Vista la nota del Capo Dipartimento della protezione civile prot. CG/0073550 del 19 dicembre 2018;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

- 1. Sulla base di quanto riportato in premessa, in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 5 al 18 gennaio 2017 nel territorio della Regione Basilicata, con riferimento ai soggetti individuati nella richiamata tabella elaborata dalla medesima Regione ed entro i limiti individuali ivi previsti, i contributi ai titolari delle attività economiche e produttive sono concessi con le modalità del finanziamento agevolato, nel limite complessivo di euro 305.464,00.
- 2. In relazione all'aggravamento del vasto movimento franoso nel territorio del Comune di Stigliano in Provincia di Matera, con riferimento ai soggetti individuati nella richiamata tabella elaborata dalla Regione Basilicata ed entro i limiti individuali ivi previsti, i contributi ai soggetti privati per danni subiti dal patrimonio edilizio abitativo e dai beni mobili sono concessi con le modalità del finanziamento agevolato, nel limite complessivo di euro 924.568,00.

- 3. La Regione Basilicata provvede a pubblicare sul proprio sito web istituzionale l'elenco riepilogativo dei contributi massimi concedibili, nel limite delle risorse di cui ai commi 1 e 2, con riferimento alle domande accolte ai sensi dell'allegato 1 della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 387 del 23 agosto 2016 e dell'allegato A della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 544 del 18 settembre 2018, sulla base delle percentuali effettivamente applicabili e nel rispetto dei limiti massimi percentuali dell'80% o del 50% stabiliti nella citata delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016.
- 4. Eventuali successive rideterminazioni che comportino riduzioni dei contributi di cui alla presente delibera sono adottate, entro il 30 giugno 2019, con apposito decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e comunicate al Ministero dell'economia e delle finanze.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Uf-ficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2018

Il Presidente del Consiglio dei ministri Conte

19A00027

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 28 dicembre 2018.

Modifiche al decreto 17 giugno 2014, concernente le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo su fatture elettroniche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che istituisce e disciplina l'imposta sul valore aggiunto e, in particolare, gli articoli 21, 35 e 39, che rispettivamente dettano disposizioni in materia di fatturazione delle operazioni, disposizioni regolamentari concernenti le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività e tenuta e conservazione dei registri e dei documenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente la disciplina dell'imposta di bollo;

Visto l'art. 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente la trasmissione delle fatture elettroniche attraverso il sistema di interscambio istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, concernente la trasmissione telematica delle operazioni I.V.A. e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell'art. 9, comma 1, lettere *d*) e *g*) della legge 11 marzo 2014, n. 23;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche e integrazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e, in particolare, l'art. 21, comma 5, il quale stabilisce che «Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalità definite con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie»;







Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2011, recante «Modalità, limiti e tempi di applicazione delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale all'Agenzia delle entrate»;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 21 maggio 2013, e 3 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 12 marzo 2014, attuativi del codice dell'amministrazione digitale;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 giugno 2014, n. 146, concernente modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto;

Ritenuta la necessità di ridefinire le modalità di attuazione degli obblighi fiscali concernenti l'assolvimento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche;

Sentito il Ministro per la pubblica amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche alle modalità di assolvimento dell'imposta di bollo su fatture elettroniche

1. Il comma 2 dell'art. 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 giugno 2014, n. 146, è sostituito dal seguente:

«Il pagamento dell'imposta relativa agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l'anno avviene in un'unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo. A tal fine, l'Agenzia delle entrate rende noto l'ammontare dell'imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio di cui all'art. 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riportando l'informazione all'interno dell'area riservata del soggetto passivo I.V.A. presente sul sito dell'Agenzia delle entrate. Il pagamento dell'imposta può essere effettuato mediante il servizio presente nella predetta area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall'Agenzia delle entrate. Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del presente decreto».

Art. 2.

Efficacia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2019.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2018

Il Ministro: Tria

19A00047

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 21 dicembre 2018.

Rimborso ai Comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno del minor gettito dell'IMU e della TASI, riferito all'anno 2018, derivante dall'esenzione per i fabbricati inagibili ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Е

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 5-ter del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, che prevede l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMŪ), di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla rata scadente successivamente al 21 agosto 2017, per i fabbricati ubicati nei Comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno colpiti dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017 nell'isola d'Ischia, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, adottate entro il 31 dicembre 2017, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi, ed in ogni caso fino all'anno di imposta 2018;

Visto l'art. 32 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, che per gli stessi fabbricati proroga l'esenzione IMU e TASI fino all'anno d'imposta 2020;

Visto il precedente decreto del 2 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 10 marzo 2018, con il quale è stato disposto il rimborso ai Comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno del minor gettito dell'IMU e della TASI, riferito al secondo semestre 2017, derivante dall'esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017;

Considerato che con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, si devono stabilire i criteri e le modalità per il rimborso ai comuni interessati, anche nella forma di anticipazione, del minor gettito connesso alla predetta esenzione;

Ritenuto di procedere al predetto rimborso sulla base della stima dei minori gettiti fiscali, per l'anno 2018, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta dell'8 novembre 2018;



Decretano:

Art. 1.

Rimborso ai Comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno del minor gettito dell'IMU e della TASI, riferito all'anno 2018, derivante dall'esenzione per i fabbricati inagibili ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017.

1. In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 5-ter, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, così come modificato dall'art. 32, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, il rimborso del minor gettito derivante dall'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla rata scadente successivamente al 21 agosto 2017, per i fabbricati ubicati nei Comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno colpiti dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017 nell'isola d'Ischia, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, adottate entro il 31 dicembre 2017, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi, ed in ogni caso fino all'anno di imposta 2020, è attribuito per l'anno 2018 nella misura indicata nell'allegato 1).

Art. 2.

- 1. L'attribuzione del rimborso è effettuata sulla base della stima del minor gettito IMU e TASI per l'anno 2018, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze.
- 2. Gli ulteriori importi dovuti a titolo di rimborso per gli anni 2019 e 2020, saranno attribuiti con uno o più provvedimenti successivi, con i quali potranno essere disposti anche eventuali conguagli agli importi attribuiti per gli anni 2017 e 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2018

Il Ministro dell'interno Salvini

Il Ministro dell'economia e delle finanze Tria


Allegato 1)

Attribuzione del contributo complessivo esenzione immobili inagibili 2018.

anno 2018

Art. 2, comma 5-ter, del decreto-legge 16 ottobre 2017 n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.

| | Regione | Provincia | Comune | Quote di contibuto attribuite |
|---|----------|-----------|--------------------|-------------------------------|
| 1 | Campania | NA | Casamicciola Terme | 697.508,00 |
| 2 | | NA | Lacco Ameno | 248.702,00 |
| 3 | | NA | Forio | 273.881,00 |
| | | | | |
| | • | | Totale | 1.220.091,00 |



7-1-2019 Serie generale - n. 5

DECRETO 21 dicembre 2018.

Rimborso al Comune di Genova del minor gettito dell'IMU e della TASI, riferito al secondo semestre 2018, derivante dall'esenzione per i fabbricati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero adottate a seguito dell'evento del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, noto come ponte Morandi, avvenuto nella mattinata del 14 agosto 2018.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Е

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, che prevede l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per i fabbricati ubicati nel Comune di Genova oggetto di ordinanze sindacali di sgombero adottate a seguito dell'evento del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, noto come ponte Morandi, avvenuto nella mattinata del 14 agosto 2018, a decorrere dalla prima rata semestrale in scadenza successiva all'evento e fino al 31 dicembre 2020;

Considerato che con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 dicembre 2018, sono stabiliti i criteri e le modalità per il rimborso al Comune di Genova del minor gettito connesso alla predetta esenzione;

Ritenuto di procedere al rimborso sulla base della stima dei minori gettiti fiscali, per il secondo semestre 2018, rilevata prudenzialmente per il complesso degli immobili situati nella zona interessata dal crollo sulla base dei dati catastali acquisiti dall'Agenzia delle entrate, stima complessiva indicata nella relazione tecnica del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 109 del 2018;

Decretano:

Art. 1.

Rimborso al Comune di Genova del minor gettito dell'IMU e della TASI, riferito al secondo semestre 2018, derivante dall'esenzione per i fabbricati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero adottate a seguito dell'evento del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, noto come ponte Morandi, avvenuto nella mattinata del 14 agosto 2018.

1. In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, al Comune di Genova è attribuito, per l'anno 2018, il contributo pari a 105.000 euro, a titolo di rimborso del minor gettito - riferito al secondo semestre 2018 - derivante dall'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per i fabbricati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero adottate a seguito dell'evento del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, noto come ponte Morandi, avvenuto nella mattinata del 14 agosto 2018.

Art. 2.

Modalità per la definizione del rimborso

- 1. L'attribuzione del rimborso è effettuata sulla base della stima del minor gettito IMU e TASI per il secondo semestre 2018, indicata nella relazione tecnica all'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 109 del 2018.
- 2. I rimborsi dovuti per gli anni 2019 e 2020, saranno attribuiti con provvedimenti successivi, nei limiti delle risorse iscritte in bilancio in applicazione del citato art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 109 del 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2018

Il Ministro dell'interno Salvini

Il Ministro dell'economia e delle finanze Tria



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETO 14 dicembre 2018.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Taurasi».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV

DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione e successive modifiche, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;

Considerato che sono in corso le procedure per l'adozione degli atti delegati e di esecuzione della Commissione UE previsti dall'art. 109, par. 3, e dall'art. 110 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare per quanto concerne le modalità di esame, di approvazione e di trasmissione alla Commissione UE delle proposte di modifica del disciplinare, ivi comprese le modifiche non rilevanti, per le quali sarà prevista la definizione a livello nazionale e la relativa comunicazione alla Commissione UE;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Considerato che, ai sensi dell'art. 90, comma 3, della citata legge n. 238/2016, fino all'emanazione dei decreti applicativi della stessa Legge, ivi compreso il decreto in materia di procedura nazionale per l'esame delle domande di protezione e di modifica dei disciplinari dei vini DOP e IGP, continuano ad applicarsi i decreti ministeriali applicativi della preesistente normativa nazionale e dell'Unione europea;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione qualità - vini DOP e IGP, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione UE ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della DOP dei vini «Taurasi»;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito internet del Ministero, con il quale è stato da ultimo modificato il disciplinare della predetta DOP;

Vista la nota della Regione Campania del 16 luglio 2018, con la quale è stata trasmessa la domanda del Consorzio di tutela vini d'Irpinia nel rispetto della procedura di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, intesa ad ottenere la modifica degli articoli 4, 5, 7 e 8 del disciplinare di produzione della DOCG dei vini «Taurasi», concernenti alcune modifiche sostanziali e talune modifiche minori, che non comportano alcuna variazione al documento unico riepilogativo di cui all'art. 94, paragrafo 1, lettera *d*), del regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare la modifica dell'art. 8 del disciplinare, concernente l'introduzione della bottiglia di forma «borgognotta» per il confezionamento dei vini a DOCG «Taurasi»;

Vista la successiva nota del Consorzio di tutela di tutela vini d'Irpinia del 10 dicembre 2018, trasmessa per il tramite della Regione Campania con nota n. 790809 del 12 dicembre 2018, con la quale è stato richiesto che per la citata modifica dell'art. 8 del disciplinare sia applicata la procedura semplificata prevista dall'art. 10, comma 8 del decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Visto il parere favorevole della Regione Campania sulla predetta richiesta del citato Consorzio di tutela, espresso con la sopra citata nota n. 790809 del 12 dicembre 2018;

Considerato che per la citata modifica minore del disciplinare di produzione sono applicabili le disposizioni procedurali nazionali semplificate di cui all'art. 10, comma 8, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;



Esaminata la documentazione tecnico-amministrativa presentata a supporto della citata modifica minore e ritenuto che la stessa documentazione è risultata conforme alle disposizioni previste dal citato art. 10, comma 8, del decreto ministeriale 7 novembre 2012 e, in particolare, per la medesima richiesta:

in conformità all'art. 6 del predetto decreto, è stata esperita l'intera procedura di valutazione e di pubblicizzazione da parte della competente Regione Campania;

ai sensi del comma 3 del citato art. 6 del citato decreto, è stato acquisito il parere favorevole della citata regione; sono state ritenute valide le motivazioni a supporto della modifica proposta, che risulta conforme alle rispettive vigenti norme nazionali e dell'Unione europea e, in particolare, non comporta misure restrittive alla commercializzazione dei vini in questione;

Ritenuto che a seguito dell'esito favorevole della predetta istruttoria sussistono i presupposti tecnico-giuridici per approvare con provvedimento nazionale la citata richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine protetta «Taurasi», in particolare nel rispetto dell'art. 118-octodecies, par. 3, lettera a) del regolamento (CE) n. 1234/2007;

Ritenuto altresì di effettuare, per motivi di chiarezza e coerenza normativa, la pubblicazione dell'intero testo dell'art. 8 del disciplinare di produzione della DOCG dei vini «Taurasi» così come modificato;

Ritenuto di dover pubblicare sul sito internet del Ministero la modifica del disciplinare in questione e di dover comunicare la stessa modifica alla Commissione UE, ad aggiornamento del fascicolo tecnico inoltrato alla Commissione UE, tramite il sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione UE, ai sensi dell'art. 70-bis, paragrafo 1, lettera *a)* del regolamento (CE) n. 607/2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera *d*);

Vista la direttiva direttoriale n. 21876 del 27 marzo 2018 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Decreta:

Articolo unico

- 1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Taurasi», così come approvato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 e da ultimo aggiornato con il decreto ministeriale 7 marzo 2014 richiamati in premessa, è modificato come risulta dal testo allegato al presente decreto.
- 2. La modifica di cui al comma 1 entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero.
- 3. Il presente decreto e il disciplinare della DOP «Taurasi» aggiornato con la modifica di cui al comma 1, saranno pubblicati sul sito internet del Ministero Sezione qualità vini DOP e IGP; la stessa modifica sarà comunicata alla Commissione UE, ai fini dell'aggiornamento del relativo fascicolo tecnico già trasmesso alla stessa Commissione UE, ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, nel rispetto delle procedure richiamate in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2018

Il dirigente: Polizzi

Allegato

MODIFICA AL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA DEI VINI «TAURASI»

Il testo dell'art. 8, recante disposizioni sul confezionamento dei vini:

«Il vino denominazione di origine controllata e garantita "Taurasi" deve essere immesso al consumo in bottiglia o altri recipienti di vetro di capacità non superiore a 5 litri, muniti di un contrassegno di Stato, applicato in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza l'inattivazione del contrassegno stesso.


I recipienti di cui al comma precedente devono essere di forma bordolese, di vetro scuro, chiusi con tappo di sughero e, per quanto riguarda l'abbigliamento, confacenti ai tradizionali caratteri di un vino di particolare pregio.».

è sostituito con il seguente testo:

«Art. 8 - Confezionamento

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Taurasi» deve essere immesso al consumo in bottiglia o altri recipienti di vetro di capacità non superiore a 5 litri, muniti di un contrassegno di Stato, applicato in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza l'inattivazione del contrassegno stesso.

I recipienti di cui al comma precedente devono essere di forma bordolese o borgognotta, di vetro scuro, chiusi con tappo di sughero e, per quanto riguarda l'abbigliamento, confacenti ai tradizionali caratteri di un vino di particolare pregio.».



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 24 dicembre 2018

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

| Dollaro USA | 1,1408 |
|----------------------|----------|
| Yen | 126,47 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 25,916 |
| Corona danese | 7,4663 |
| Lira Sterlina | 0,90038 |
| Fiorino ungherese | 321 |
| Zloty polacco | 4,2848 |
| Nuovo leu romeno | 4,6428 |
| Corona svedese | 10,3428 |
| Franco svizzero | 1,1312 |
| Corona islandese | 133,2 |
| Corona norvegese | 10,0025 |
| Kuna croata | 7,422 |
| Rublo russo | 78,096 |
| Lira turca | 6,048 |
| Dollaro australiano | 1,6186 |
| Real brasiliano | 4,4537 |
| Dollaro canadese | 1,5506 |
| Yuan cinese | 7,873 |
| Dollaro di Hong Kong | 8,9359 |
| Rupia indonesiana | 16642,56 |
| Shekel israeliano | 4,315 |
| Rupia indiana | 80,019 |
| Won sudcoreano | 1283,61 |
| Peso messicano | 22,6549 |
| Ringgit malese | 4,7611 |
| Dollaro neozelandese | 1,6974 |
| Peso filippino | 60,417 |
| Dollaro di Singapore | 1,5655 |
| Baht tailandese | 37,162 |
| Rand sudafricano | 16,6876 |

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 27 dicembre 2018

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

| Dollaro USA | 1,1377 |
|----------------------|---------|
| Yen | 126,14 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 25,858 |
| Corona danese | 7,4672 |
| Lira Sterlina | 0,90073 |
| Fiorino ungherese | 321,56 |
| Zloty polacco | 4,2945 |
| Nuovo leu romeno | 4,6536 |
| Corona svedese | 10,2725 |
| Franco svizzero | 1,1279 |
| Corona islandese | 133 |
| Corona norvegese | 9,9698 |
| Kuna croata | 7,4125 |
| Rublo russo | 78,8767 |
| Lira turca | 6,0067 |
| Dollaro australiano. | 1,6161 |
| Real brasiliano | 4,4786 |
| Dollaro canadese | 1,55 |
| Yuan cinese | 7,8109 |
| Dollaro di Hong Kong | 8,9109 |
| Rupia indonesiana | 16608,2 |
| Shekel israeliano | 4,3027 |
| Rupia indiana | 79,9445 |
| Won sudcoreano | 1276,84 |
| Peso messicano | 22,6283 |
| Ringgit malese | 4,7419 |
| Dollaro neozelandese | 1,6964 |
| Peso filippino | 59,991 |
| Dollaro di Singapore | 1,5617 |
| Baht tailandese | 37,026 |
| Rand sudafricano | 16,5208 |
| | |

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

19A00050



Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 28 dicembre 2018

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

| Dollaro USA | 1,1454 |
|----------------------|----------|
| Yen | 126,4 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 25,778 |
| Corona danese | 7,4673 |
| Lira Sterlina | 0,90273 |
| Fiorino ungherese | 321,61 |
| Zloty polacco | 4,3028 |
| Nuovo leu romeno | 4,663 |
| Corona svedese | 10,2773 |
| Franco svizzero | 1,1227 |
| Corona islandese | 133,2 |
| Corona norvegese | 9,9738 |
| Kuna croata | 7,4095 |
| Rublo russo | 79,5445 |
| Lira turca | 6,04 |
| Dollaro australiano | 1,6215 |
| Real brasiliano | 4,4427 |
| Dollaro canadese | 1,5602 |
| Yuan cinese | 7,8778 |
| Dollaro di Hong Kong | 8,9716 |
| Rupia indonesiana | 16639,28 |
| Shekel israeliano | 4,3128 |
| Rupia indiana | 80,2255 |
| Won sudcoreano | 1279,35 |
| Peso messicano | 22,5554 |
| Ringgit malese | 4,7556 |
| Dollaro neozelandese | 1,706 |
| Peso filippino | 60,282 |
| Dollaro di Singapore | 1,5642 |
| Baht tailandese | 37,317 |
| Rand sudafricano | 16,4506 |

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 31 dicembre 2018

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

| Dollaro USA | 1,145 |
|----------------------|---------|
| Yen | 125,85 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 25,724 |
| Corona danese | 7,4673 |
| Lira Sterlina | 0,89453 |
| Fiorino ungherese | 320,98 |
| Zloty polacco | 4,3014 |
| Nuovo leu romeno | 4,6635 |
| Corona svedese | 10,2548 |
| Franco svizzero | 1,1269 |
| Corona islandese | 133,2 |
| Corona norvegese | 9,9483 |
| Kuna croata | 7,4125 |
| Rublo russo | 79,7153 |
| Lira turca | 6,0588 |
| Dollaro australiano | 1,622 |
| Real brasiliano | 4,444 |
| Dollaro canadese | 1,5605 |
| Yuan cinese | 7,8751 |
| Dollaro di Hong Kong | 8,9675 |
| Rupia indonesiana | 16500 |
| Shekel israeliano | 4,2972 |
| Rupia indiana | 79,7298 |
| Won sudcoreano | 1277,93 |
| Peso messicano | 22,4921 |
| Ringgit malese | 4,7317 |
| Dollaro neozelandese | 1,7056 |
| Peso filippino | 60,113 |
| Dollaro di Singapore | 1,5591 |
| Baht tailandese | 37,052 |
| Rand sudafricano | 16,4594 |
| | |

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

19A00052 19A00053



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Approvazione della quantificazione e ripartizione delle risorse per le mensilità integrative dell'annualità 2018

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 novembre 2018 è stata approvata la ripartizione dei finanziamenti per le mensilità 2018 degli Accordi di programma aggiuntivi al Piano triennale della ricerca di Sistema elettrico nazionale relativo al triennio 2015-2017.

Il testo integrale del decreto è disponibile sul sito del Ministero dello sviluppo economico www.sviluppoeconomico.gov.it

19A00025

RETTIFICHE

Avvertenza.—L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale. L'errata corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto della determina IP n. 765 del 20 novembre 2018, recante: «Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano "Halcion"», dell'Agenzia italiana del farmaco. (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 298 del 24 dicembre 2018).

Nell'estratto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 68, prima colonna, al terzo rigo, dove è scritto: «Codice A.I.C. n. 46604031 (in base 10) ...», leggasi: «Codice A.I.C. n. 046604031 (in base 10) ...».

19A00049

Leonardo Circelli, redattore

Delia Chiara, vice redattore

(WI-GU-2019-GU1-005) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

— 12 -

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 00198 Roma ☎ 06-8549866
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. Vendita Gazzetta Ufficiale Via Salaria, 691 00138 Roma fax: 06-8508-3466

e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.





DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

| | (0) | | | |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|------------------|
| | | CANONE DI ABI | BON | <u>AMENTO</u> |
| Tipo A | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)* | - annuale - semestrale | € | 438,00 239,00 |
| Tipo B | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)* | - annuale - semestrale | € | 68,00 43,00 |
| Tipo C | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)* | - annuale - semestrale | € | 168,00 91,00 |
| Tipo D | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)* | - annuale - semestrale | € | 65,00 40,00 |
| Tipo E | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)* | - annuale - semestrale | € | 167,00 90,00 |
| Tipo F | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)* | - annuale - semestrale | € | 819,00 431,00 |

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

56,00

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

| Prezzi di vendita: | serie generale | € | 1,00 |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|---|------|
| | serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |
| | fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico | € | 1,50 |
| | supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |
| | fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € | 6.00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI (di cui spese di spedizione € 129,11)*

302,47 - annuale (di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05) (di cui spese di spedizione € 20,95)* - annuale 86,72 - semestrale 55.46

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

€ 190,00 Abbonamento annuo Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% 180,50 18.00 Volume separato (oltre le spese di spedizione)

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





€ 1,00